



Decreto Dirigenziale n. 23 del 15/03/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI
RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO "AUTORIZZAZIONE DI UN IMPIANTO
PER LA MESSA IN RISERVA E IL RECUPERO RIFIUTI NEL COMUNE DI AGROPOLI
(SA)" - PROPONENTE SOC. MINELLA S.R.L.- CUP 8069.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, prevedendo, altresì, nell'ambito della Commissione una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW;
- d. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - d.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - d.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- e. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- f. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;
- g. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- h. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *"nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015"*;
- i. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto *"nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse"*;
- j. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *"Deliberazione di G.R. n. 406 del*

4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 318062 del 04/05/2017 contrassegnata con CUP 8069, la Soc. Minella S.r.l., con sede legale Via Ponte Calore N. 1 Aquara (SA), ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di *"Autorizzazione di un impianto per la messa in riserva e il recupero rifiuti nel Comune di Agropoli (SA)"*;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata all'ing. Antonio Ronconi;
- c. che sono state acquisite dalla Soc. Minella S.r.l. le integrazioni amministrative richieste con nota n. 398861 del 07/06/2017 ed ha trasmesso inoltre integrazioni spontanee acquisite al prot. reg. n. 821896 del 13/12/2017;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 30.01.2018, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato: *"decide di escludere il progetto dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale con le seguenti prescrizioni:*
 - *al fine di limitare l'impatto paesaggistico derivante dall'opera e di contenere le emissioni sonore e di polveri, dotare il perimetro dell'impianto di una idonea barriera di protezione ambientale, impiantando essenze arboree/arbustive autoctone di altezza appropriata e coerenti con la fascia fitoclimatica interessata, escludendo il ricorso a specie alloctone ed infestanti;*
 - *i sistemi di abbattimento polveri mediante nebulizzazione previsti in progetto dovranno essere progettati in funzione delle caratteristiche dell'impianto in oggetto e dovranno essere realizzati con apparecchiature specifiche per l'uso previsto;*
 - *garantire il confinamento dell'impianto di recupero rifiuti mediante l'installazione di idonei apprestamenti di tipo fisso che garantiscano la separazione e l'indipendenza da eventuali altre attività presenti in zona;*
 - *integrare il sistema di raccolta delle acque meteoriche con l'installazione di una rete perimetrale atta ad evitare in ogni modo lo sversamento di portate idriche al di fuori dell'area di sedime dell'impianto;*
 - *valutare la possibilità di realizzare un sistema per il riutilizzo delle acque meteoriche nel ciclo produttivo, al fine di limitare il consumo delle risorse idriche disponibili;*
 - *in fase di procedura di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, analizzare la fattibilità tecnica dell'installazione di cofanature (dotate di sistemi di aspirazione delle polveri e di idoneo impianto di abbattimento) in corrispondenza delle sezioni dell'impianto caratterizzate da emissione di materiali polverulenti suscettibili di convogliamento;*
 - *individuare una specifica area all'interno dell'impianto da destinare allo stoccaggio dei materiali lavorati che sono in attesa degli esiti della caratterizzazione (ambientale e tecnica) ai fini della definitiva designazione come M.P.S.;*
 - *dotare l'impianto di apprestamenti e attrezzature di emergenza da impiegare in caso di sversamenti accidentali di sostanze solide o liquide che potrebbero disperdersi nell'ambiente in maniera incontrollata;*
 - *adottare un piano per l'esecuzione di attività di monitoraggio di tutte le emissioni prodotte dall'impianto in fase di esercizio e nelle condizioni di massima capacità produttiva; tale attività dovrà eseguirsi -con oneri a carico del proponente- secondo periodicità e modalità da stabilirsi previo accordi con l'ARPAC;*

- *prevedere un piano di monitoraggio finalizzato a verificare nel tempo lo stato di efficienza della pavimentazione e delle sue caratteristiche di impermeabilizzazione;*
 - *i cumuli di rifiuti che possono generare polveri dovranno essere collocati in aree confinate ed essere protetti con coperture anche mobili per evitare la dispersione in atmosfera o il dilavamento in caso di pioggia;*
 - *nell'ambito delle successive fasi di progettazione il Proponente dovrà dimostrare che il sistema tecnologico e organizzativo che intende attuare sia tale da garantire la produzione di materiali conformi alle vigenti disposizioni normative sia in termini di ecocompatibilità sia in termini di caratteristiche prestazionali (ad esempio marcatura CE), tenendo in debita considerazione la capacità produttiva dichiarata e l'effettiva disponibilità delle superfici adibite allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso e delle MPS prodotte;*
 - *in considerazione delle modifiche progettuali introdotte durante la procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, verificare la necessità di aggiornare le autorizzazioni, nulla-osta, pareri eventualmente già ottenuti per la costruzione e l'esercizio dell'impianto."*
- fermo restando che i rifiuti trattati siano prevalentemente inerti da costruzione così come previsto nella L.R. 38/16 art. 4 lett. b);

- b. che l'esito della Commissione del 30.01.2018 - così come sopra riportato - è stato comunicato al proponente Soc. Minella S.r.l. con nota prot. reg. n. 93061 del 09/02/2018;
- c. che la Soc. Minella S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016, mediante versamento del 24/04/2017, agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- 1.** **DI** escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 30.01.2018, il progetto di "Autorizzazione di un impianto per la messa in riserva e il recupero rifiuti nel Comune di Agropoli

(SA)", proposto dalla Soc. Minella S.r.l., con sede legale Via Ponte Calore N. 1 Aquara (SA), con le seguenti prescrizioni:

- 1.1 al fine di limitare l'impatto paesaggistico derivante dall'opera e di contenere le emissioni sonore e di polveri, dotare il perimetro dell'impianto di una idonea barriera di protezione ambientale, impiantando essenze arboree/arbustive autoctone di altezza appropriata e coerenti con la fascia fitoclimatica interessata, escludendo il ricorso a specie alloctone ed infestanti;
 - 1.2 i sistemi di abbattimento polveri mediante nebulizzazione previsti in progetto dovranno essere progettati in funzione delle caratteristiche dell'impianto in oggetto e dovranno essere realizzati con apparecchiature specifiche per l'uso previsto;
 - 1.3 garantire il confinamento dell'impianto di recupero rifiuti mediante l'installazione di idonei apprestamenti di tipo fisso che garantiscano la separazione e l'indipendenza da eventuali altre attività presenti in zona;
 - 1.4 integrare il sistema di raccolta delle acque meteoriche con l'installazione di una rete perimetrale atta ad evitare in ogni modo lo sversamento di portate idriche al di fuori dell'area di sedime dell'impianto;
 - 1.5 valutare la possibilità di realizzare un sistema per il riutilizzo delle acque meteoriche nel ciclo produttivo, al fine di limitare il consumo delle risorse idriche disponibili;
 - 1.6 in fase di procedura di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, analizzare la fattibilità tecnica dell'installazione di cofanature (dotate di sistemi di aspirazione delle polveri e di idoneo impianto di abbattimento) in corrispondenza delle sezioni dell'impianto caratterizzate da emissione di materiali polverulenti suscettibili di convogliamento;
 - 1.7 individuare una specifica area all'interno dell'impianto da destinare allo stoccaggio dei materiali lavorati che sono in attesa degli esiti della caratterizzazione (ambientale e tecnica) ai fini della definitiva designazione come M.P.S.;
 - 1.8 dotare l'impianto di apprestamenti e attrezzature di emergenza da impiegare in caso di sversamenti accidentali di sostanze solide o liquide che potrebbero disperdersi nell'ambiente in maniera incontrollata;
 - 1.9 adottare un piano per l'esecuzione di attività di monitoraggio di tutte le emissioni prodotte dall'impianto in fase di esercizio e nelle condizioni di massima capacità produttiva; tale attività dovrà eseguirsi -con oneri a carico del proponente- secondo periodicità e modalità da stabilirsi previo accordi con l'ARPAC;
 - 1.10 prevedere un piano di monitoraggio finalizzato a verificare nel tempo lo stato di efficienza della pavimentazione e delle sue caratteristiche di impermeabilizzazione;
 - 1.11 i cumuli di rifiuti che possono generare polveri dovranno essere collocati in aree confinate ed essere protetti con coperture anche mobili per evitare la dispersione in atmosfera o il dilavamento in caso di pioggia;
 - 1.12 nell'ambito delle successive fasi di progettazione il Proponente dovrà dimostrare che il sistema tecnologico e organizzativo che intende attuare sia tale da garantire la produzione di materiali conformi alle vigenti disposizioni normative sia in termini di ecocompatibilità sia in termini di caratteristiche prestazionali (ad esempio marcatura CE), tenendo in debita considerazione la capacità produttiva dichiarata e l'effettiva disponibilità delle superfici adibite allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso e delle MPS prodotte;
 - 1.13 in considerazione delle modifiche progettuali introdotte durante la procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, verificare la necessità di aggiornare le autorizzazioni, nulla-osta, pareri eventualmente già ottenuti per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.
- fermo restando che i rifiuti trattati siano prevalentemente inerti da costruzione così come previsto nella L.R. 38/16 art. 4 lett. b);

- 2. CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
- 3. DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
- 4. DI** trasmettere il presente atto:
- 4.1 al proponente Soc. Minella S.r.l.;
 - 4.2 al Comune di Agropoli (SA);
 - 4.3 all'Amministrazione Provinciale di Salerno;
 - 4.4 alla UOD 501709 Autorizzazione Ambientale e Rifiuti Salerno;
 - 4.5 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio